

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Risparmio energetico: i chiarimenti sugli interventi agevolabili**

### **Premessa**

Con la **circolare n. 7/E del 04.04.2017** l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni relativamente a tutte le agevolazioni fiscali applicabili (detrazioni e deduzioni) in sede di presentazione del modello 730/2017. Tra i vari chiarimenti forniti l'Agenzia ha fornito una vera e propria **guida sulle condizioni, gli adempimenti e l'accesso alle agevolazioni sulla riqualificazione energetica degli edifici**.

L'agevolazione, come noto, consente la possibilità di **detrarre nella misura attuale del 65% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, entro specifici limiti individuati per ogni ipotesi agevolata**.

In occasione della presentazione del modello 730/2017 (e, più in generale, del dichiarativo per il periodo d'imposta 2016) i contribuenti **avranno per la prima volta la possibilità di accedere alla nuova ipotesi di detrazione** introdotta con riferimento alle spese sostenute per l'installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione acqua calda.

Ricordiamo che il complesso delle agevolazioni è stato modificato da ultimo con **legge n. 232/2016**, con cui sono state **prorogate le maggiorazioni per tutto il 2017**.

### **Risparmio energetico: i chiarimenti per il periodo d'imposta 2016**

Di seguito proponiamo i **principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate**, con particolare riferimento alle caratteristiche dei singoli interventi agevolabili.

## BENEFICIARI

L'ambito di applicazione dell'agevolazione è particolarmente vasto: **sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito**. Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad uno dei titoli di seguito illustrati:

TITOLO IDONEO DI POSSESSO O DETENZIONE	
<b>I</b>	Proprietari o nudi proprietari
<b>II</b>	Titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie
<b>III</b>	Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
<b>IV</b>	Soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
<b>V</b>	Detentori (locatari, comodatari) dell'immobile
<b>VI</b>	Familiari conviventi
<b>VII</b>	Coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
<b>VIII</b>	Conviventi more uxorio
<b>IX</b>	Promissario acquirente

Si segnala che nel caso di **interventi realizzati mediante contratti di leasing**, la detrazione spetta all'utilizzatore del bene o dell'opera ed è commisurata al **costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all'utilizzatore**. In tal caso:

- non vige l'obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali devono essere assolti dall'utilizzatore.

## ATTENZIONE!

L'estensione dell'agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito privatistico, a quelli cioè **nei quali può esplicarsi la convivenza**, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36).

Viene, inoltre, specificato che **i soggetti c.d. "no tax area"** i quali non possono, in concreto, fruire della detrazione **possono cedere ai fornitori** che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, **un credito d'imposta pari alla detrazione teoricamente spettante**. Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli **interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali**, per le spese sostenute nel 2016.

## IMMOBILI INTERESSATI

Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere **determinate caratteristiche tecniche** e, in particolare, devono essere **dotati di impianti di riscaldamento funzionanti**, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta **per tutte le tipologie di interventi** agevolabili **ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari e delle schermature solari**. Per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di **spese sostenute per la riqualificazione energetica** a seguito di **demolizione e ricostruzione con ampliamento**, in quanto tale intervento da luogo ad una "nuova costruzione". Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di **ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell'esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente**. L'agevolazione può riguardare, invece, alcuni interventi (cappotti, finestre e tetti con bassa trasmissione termica, installazione pannelli solari per produzione di acqua calda, sostituzione impianti riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione), per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti. Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti **al servizio dell'intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all'edificio esistente scomputando la quota relativa all'ampliamento**.

#### **BENEFICIO E INTERVENTI AMMESSI**

La legge n. 296 del 2006, originariamente, prevedeva una **detrazione pari al 55%** della spesa sostenuta, di durata limitata. Successivamente, il DL n. 63/2013 ha prorogato il beneficio ed ha elevato la **percentuale di spesa detraibile dal 55 al 65%, per le spese sostenute a partire dal 06.06.2013**.

Per la detrazione in esame, diversamente da quanto previsto per quella relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un **limite di detrazione, variabile in funzione dell'intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all'agevolazione**.

La detrazione spetta per le **spese sostenute per gli interventi:**

- 1. di riqualificazione energetica** di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;

2. su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali**, strutture **opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi**;
3. relativi all'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
4. di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione** (comma 347 art. 1 legge n. 296 del 2006); la detrazione è estesa anche alle spese relative alla **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia** (comma 286 art. 1 legge n. 244 del 2007).

A decorrere **dal 2015** la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

1. **l'acquisto e posa in opera delle schermature solari**;
2. l'acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

A decorrere **dal 2016**, l'agevolazione spetta anche per le **spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

<b>LIMITI MASSIMI DI DETRAZIONE</b>			
<b>Tipologia intervento</b>	<b>Importo massimo detraibile</b>		<b>Importo massimo detrazione</b>
Riqualificazione energetica	181.818,18	153.846,15	100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti	109.090,91	92.307,69	60.000
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda	109.090,91	92.307,69	60.000
Sostituzione impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione	54.545,45	46.153,85	30.000
Acquisto e posa in opera schermature solari		90.307,69	60.000
Acquisto e posa impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili		45.153,85	30.000

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto		65% della spesa totale
---	--	------------------------

### I - SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per interventi di **riqualificazione energetica di edifici esistenti**, la detrazione spetta nel **limite di euro 100.000**. Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli **diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio**, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale **non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A**.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, **l'indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono**.

Rientrano in questo tipo di intervento la **sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali** anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli **interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti successivamente**. La detrazione **non spetta per le spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici** in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla **produzione di energia "pulita"**.

Data la numerosità delle fattispecie che possono essere agevolate ai sensi dell'ipotesi in studio, è possibile che **il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per risparmio energetico disposta dalle altre ipotesi sopra illustrate e meglio dettagliate nel prosequo**. In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all'ENEA. Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato **altri interventi che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l'accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico**.

Per gli interventi di risparmio energetico sui condomini, **la detrazione spettante va riferita all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono**: pertanto, in tal caso, è **necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati**.

## CASI PARTICOLARI

La detrazione spetta anche per le spese:

- relative alle **prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle **necessarie** per la **realizzazione degli interventi agevolati** sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio;
- **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla **realizzazione dell'intervento di risparmio energetico**.

## II – INTERVENTI SU INVOLUCRI

Per **interventi sull'involucro di edifici esistenti** di cui all'art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, **la detrazione spetta nel limite di euro 60.000**.

Gli interventi che danno diritto alla agevolazione sono quelli **realizzati sugli edifici**, su **parti di edifici o unità immobiliari**, relativi a **strutture opache verticali** (pareti generalmente esterne), **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi**, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che **permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso**.

Gli infissi sono comprensivi anche delle **strutture accessorie** che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino **strutturalmente accorpate al manufatto**.

Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico **è necessario che, a seguito dei lavori, tali indici si riducano ulteriormente**.

**I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre**, a condizione che si tratti di **serramenti che delimitino l'involucro riscaldato** dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Per il **pavimento in legno posato al piano terra** è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i **requisiti di trasmittanza termica** e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti.

Per gli interventi riguardanti le **strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti)** la detrazione spetta per le seguenti spese:

- fornitura e messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- fornitura e messa in opera di **materiali ordinari**, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- **demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.**

Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi la detrazione spetta per le spese relative ad interventi che determinano:

- un **miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti** con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- un miglioramento delle **caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti**, con integrazioni e sostituzioni.

#### **CASI PARTICOLARI**

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

#### **III – PANNELLI SOLARI**

Gli interventi che danno diritto alla agevolazione consistono **nell'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali** e per la copertura del **fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università**. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari.

Nel caso in cui il sistema termodinamico **sia utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e termica**, l'intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici, sussistendo le altre condizioni di legge. La quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale in base al rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

Per gli interventi riguardanti i **pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione spetta per le spese sostenute per:**

- la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;**

- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Sono anche in questo caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le **opere edilizie funzionali** alla realizzazione dell'intervento.

#### IV – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Gli interventi agevolabili consistono:

- nella **sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
- dal 01.01.2008, nella **sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza**, nonché **impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato**;
- dal 01.01.2012, nella sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

Tra gli interventi agevolabili rientra anche **l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore** in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti.

Sono, inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla **trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore** e quelli finalizzati alla **trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore** mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Non sono agevolabili né le **installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione**. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di **riqualificazione energetica**, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto.

Per gli interventi riguardanti la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:**

- lo **smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;**
- la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature** termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli **eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.**

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

#### **V – SCHERMATURE SOLARI**

Sono agevolabili le **spese sostenute dal 01.01.2015 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all'allegato M al DLGS n. 311 del 2006.**

Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio:

- è agevolabile **l'installazione di sistemi di schermatura** di cui all'Allegato M al DLGS n. 311 del 2006;
- le schermature solari devono possedere una **marcatura CE**, se prevista;
- le schermature solari devono **rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.**

Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per:

- la **fornitura e posa in opera** delle varie tipologie di schermature;
- le **opere anche murarie** eventualmente necessarie per la posa in opera.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle **prestazioni professionali** che si rendessero necessarie.

## VI – GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE

Sono agevolabili le **spese sostenute a decorrere dal 2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**. Di seguito si riporta quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai **requisiti tecnici** specifici dell'intervento:

- l'intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione**, sugli edifici esistenti.
- dalla **definizione di "impianto termico"** contenuta nel DLGS n. 192 del 2005 e s.m.i., il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di rif.
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

L'impianto deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%**;
- il **rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici** stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 290, comma 4, del DLGS 152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato;
- il **rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa**;
- **conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato** (dal 29.3.2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del DLGS 28/2012).

Per gli **interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

- **smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione** invernale esistente, parziale o totale;
- **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature** termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Negli interventi ammissibili **sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione**, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. **Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle:**

- relative alle **prestazioni professionali che si rendessero necessarie;**
- sostenute per le **opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.**

## **VII – DISPOSITIVI MULTIMEDIALI**

Per le **spese sostenute dal 01.01.2016** per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, **spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.**

La detrazione spetta per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

- **mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le **condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;**
- consentire **l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.**

Sono, quindi, agevolabili la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione** e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l'acquisto di dispositivi che permettono di **interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simili comunque denominati.**

La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica **senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell'intero importo della spesa sostenuta.** L'installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata **in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile** (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con

pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), **è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.**

Per le spese sostenute a partire dal 01.01.2016, la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.**

Per fruire della detrazione in commento è necessario: compilare ed inviare a ENEA:

- **l'Allegato E:** sia in caso di semplice installazione, **non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari** che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore;
- **l'Allegato F:** in caso di **installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**